

Sentenza n. _____

2288/16

Anno 2016

N 2000 1623/00 R.G.

N 9017/16 Cron.

N 2825/16 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Costanza Grazia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 20001623/2000 R.G., avente ad oggetto: *concorrenza sleale e risarcimento danni* promossa da :

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MOZZARELLA DI BUFALA

CAMPANA, in persona del legale rapp.te p-t, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni De Martino giusta procura in atti –

ATTORE

CONTRO

ANGELO CARROZZA, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Carrozza, rapp.to e difeso dall'avv. Piero Di Matteo – giusta procura in atti –

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come in atti

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 29.07.2000, ritualmente notificato, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli il sig. Angelo Carrozza, in qualità di titolare della Azienda Agricola Carrozza esponendo quanto di seguito.

Deduceva l'attore di essere proprietario del marchio registrato rappresentante un cerchio con la parte superiore rossa raffigurante un sole stilizzato, con la parte centrale nera e bianca rappresentante la testa stilizzata di una bufala e la parte inferiore verde con la scritta bianca *mozzarella di bufala* sotto la quale vi è un'altra scritta in verde *campana*.

Che nell'anno 2000 per il tramite di Ispettori di Consorzio che si erano recati presso il punto vendita di Angelo Carrozza, sito in Altavilla Silentina via Dismessa n. 18, l'odierno attore constatava che sull'incarto del prodotto posto in vendita, appartenente alla Azienda Agricola Carrozza erano stati applicati n. 2 loghi e precisamente sia il marchio collettivo del Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana sia un altro logo dell'Azienda Carrozza che imitava servilmente tale marchio collettivo. Precisava che il titolare dell'Azienda Agricola Carrozza non era mai stato autorizzato all'utilizzo del marchio collettivo, né aveva mai richiesto di esserlo, così come da certificato rilasciato dall'organo amministrativo a ciò preposto Certidop s.r.l.

Che con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Consorzio chiedeva l'inibitoria dell'utilizzo dei due marchi innanzi indicati. Si costituiva il resistente il quale non negava le circostanze fattuali dedotte dal ricorrente, anzi affermava la legittimità del suo comportamento.

Con ordinanza del 05.07.2000 il Tribunale accoglieva l'istanza inibitoria ed ordinava la cessazione al sig. Carrozza, nell'indicata qualità, la cessazione di qualsiasi attività nell'uso di marchio o segno rappresentativo o per identità delle figure o per imitazione delle stesse del segno distintivo del Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana e disponeva la prosecuzione del giudizio di merito.



Tanto premesso concludeva per la conferma della inibitoria e per il risarcimento dei danni causati dall'illegittimo utilizzo dei marchi in questione.

Si costituiva il convenuto Angelo Carrozza, nell'indicata qualità chiedendo l'immediata revoca del provvedimento inibitorio ed il rigetto della domanda attorea poiché infondata in punto di fatto e di diritto.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rinviava per la discussione orale ex art. 281 c.p.c. all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è diretta ad ottenere da un lato la inibizione all'Azienda Agricola Carrozza dell'uso del proprio marchio corrispondente al segno distintivo di un cerchio con la parte superiore rossa raffigurante un sole stilizzato, con la parte centrale nera e bianca rappresentante la testa stilizzata di una bufala e la parte inferiore verde con la scritta bianca *mozzarella di bufala* sotto la quale vi è un'altra scritta in verde *campana* sull'incarto dei propri prodotti, con conseguente rimozione del predetto logo dagli stessi e dall'altro il risarcimento danni causati dall'illegittimo utilizzo dello stesso, quale atto di concorrenza sleale.

Secondo la costante giurisprudenza, rientra nel divieto di concorrenza sleale l'uso di un marchio d'impresa registrato da altri per taluni prodotti, come denominazione o segno distintivo di prodotti affini per loro intrinseca natura o per loro attitudine a soddisfare i medesimi bisogni o per loro destinazione alla medesima clientela, anche se intrinsecamente diversi e materialmente inconfondibili.

Si trovano in rapporto di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti o servizi riguardino la stessa categoria di consumatori e che operano, quindi, in una qualsiasi fase della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni (Tr. Rimini 14.02.2007);

Si osserva, poi, secondo costante giurisprudenza, " *in tema di concorrenza sleale per confusione di prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c. non esige la riproduzione di*

qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, semprechè la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto” (Cass. Civ. sez. I 12.02.2009 n. 3478).

Nel caso in esame, è pacifico che la convenuta abbia utilizzato, oltre al marchio di proprietà del Consorzio anche un marchio proprio identico a quello di proprietà dell’attrice.

L’evidente confondibilità del marchio utilizzato dalla convenuta con quello del Consorzio appare senz’altro manifesta all’esito di una valutazione obbiettiva globale e sintetica delle caratteristiche delle caratteristiche grafiche e di forma dello stesso che ravvisa una identità sostanziale del nucleo espressivo e caratterizzante il marchio del Consorzio con quello utilizzato dalla convenuta, considerato che quest’ultimo presenta la stessa forma ed i medesimi colori del marchio del Consorzio, oltre a recare la medesima scritta *mozzarella di bufala campana*.

Difatti, dall’esame degli incarti dei prodotti della convenuta Azienda Carrozza, depositati in atti, emerge che, così come il marchio del Consorzio, anch’esso consiste in un cerchio che contiene nella parte alta il colore rosso, nella parte centrale il colore nero rappresentante solo la parte superiore della testa e nella parte inferiore il colore verde con la scritta bianca *carrozza* e sotto tale cerchio vi è indicata a caratteri verdi la scritta “*mozzarella di bufala campana*”.

Dalla comparazione dei marchi esaminati non si ravvisa alcun elemento di differenziazione tale da essere percepito dal consumatore medio al momento dell’acquisto ed in base ad una valutazione impressionistica.

Sul punto la Suprema Corte è orientata nel ritenere che “*in tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l’esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetica, ponendosi nell’ottica del consumatore e tenendo conto che quanto minore risulti l’importanza*”

merceologica di un prodotto, tanto più che la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazione di carattere superficialmente sensoriale anziché da dati obbiettivi che conducano ad una più riflessiva, attenta e meditata valutazione, mentre il breve e sommario esame analitico della vicenda sottoposta all'esame del giudicante deve risolversi in un complessivo giudizio di confondibilità dei prodotti" (Cass. Civ. sez. I, 21/11/1998 n. 11795).

In via conclusiva, deve ritenersi fondata e pertanto accoglibile la domanda inibitoria per le ragioni innanzi esposte.

Per ciò che attiene la richiesta di risarcimento dei danni causati dall'illegittimo utilizzo del marchio registrato da parte della convenuta, va evidenziato che l'attore si è limitato ad invocare il risarcimento dei danni patiti senza fornire alcuna indicazione dell'esistenza, della tipologia ed entità degli stessi. Invero, a fronte del difetto assoluto di allegazione e di prova dell'esistenza stessa dei danni patrimoniali nulla di più può riconoscersi, neppure in via equitativa, al richiedente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana nei confronti di Carrozza Angelo, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea va inibito al convenuto, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Carrozza, l'utilizzo del contrassegno di proprietà attorea costituito " da un cerchio con la parte superiore rossa raffigurante un sole stilizzato, con la parte centrale nera e bianca rappresentante la testa stilizzata di una bufala e la parte inferiore verde con la scritta bianca *mozzarella di bufala* sotto la quale vi è un'altra scritta in verde *campana*" sull'incarto dei propri prodotti,


- e per l'effetto va ordinato allo stesso la rimozione del suindicato contrassegno dagli incarti dei propri prodotti;

-rigetta ogni altra istanza;

-condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Salerno, li 23.05.2016

Il Cancelliere



Il Giudice



Depositato in Cancelleria

23/5/16

